

legge, si fa luogo ad assicurazione e ad indennità.

Così non c'è neppure pericolo di venire a stabilire indennità per malattie, perchè la *malattia* è cosa diversa dall'*infortunio*, la parola *infortunio* circoscrive tutto, come in effetti si vuole circoscritto in questo disegno di legge.

Nessun equivoco può d'altronde venire dal cambiare la parola *occasione* nella parola *dipendente*, poichè questa parola ha un significato naturale e giuridico, essa determina perfettamente il rapporto di causa ad effetto, che qui noi dobbiamo cercare e stabilire.

Emendato, nel modo che io propongo, l'articolo 8, esso corrisponderebbe senza più al concetto ed allo scopo preciso del legislatore, eliminerebbe con una dicitura semplice e chiara tutti gli equivoci, ed io spero che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, pensandoci ben bene, vorranno accettare il mio emendamento.

Presidente. La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Nocito: ma non essendo presente, perde la sua iscrizione.

L'onorevole Peroni ha facoltà di parlare.

Peroni. Siccome il mio emendamento è uguale a quello dell'onorevole Mecacci, mi associo pienamente a quanto egli ha detto, e prego il ministro e la Commissione di far buon viso alle ragioni che ha esposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Anch'io sono in gran parte dell'opinione che ha manifestata l'onorevole Mecacci, e mi associo ai motivi che egli ha testè sottoposti all'attenzione della Camera.

Solamente a me pareva che si potesse trovare una dizione anche più precisa per contemplare i casi di applicazione del principio contenuto nell'articolo 8 della legge.

Veramente, in leggi di questa natura, più che formule generali, io preferirei una enumerazione dei casi che tassativamente si vogliono comprendere nel concetto della legge. Ma questo è un sistema che presso di noi non ha fortuna, e sarebbe inutile il tentare qui, all'improvviso, la classificazione che io avrei vagheggiata.

Però io mi domando: questa espressione *per causa violenta*, che, in sostanza, è quella in cui si contiene il principio fondamentale della legge, nel modo di vedere del Governo proponente e della Commissione, è una espres-

sione il cui concetto non sembra a me nè così chiaro nè così preciso, nè così noto da non potere, nell'applicazione, dar luogo alle più disparate interpretazioni. Ed allora io mi domando: qual'è il concetto, in sostanza, che si vuole esprimere, lo scopo che si vuol raggiungere con questo benedetto articolo ottavo? Se non erro è questo: si vuole che dall'assicurazione sieno esclusi i casi di malattia, e si vogliono unicamente ed esclusivamente fare oggetto d'indennità i casi d'infortunio nei quali avvenga la morte oppure seguano lesioni personali per causa diretta dell'infortunio. Perciò a me sembrerebbe che il modo migliore di esprimere questo concetto fosse quello di esprimerlo in termini precisi: e quindi là dove nel disegno della Commissione è detto: « L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro ecc. » pare a me che si dovrebbe dire senz'altro che l'assicurazione è « per tutti i casi d'infortunio da cui derivino lesioni personali » (perchè questo è il concetto: l'attacco all'integrità personale) « che ne cagionino la morte oppure » (e qui accetto il resto della dizione del disegno della Commissione) « abbiano la conseguenza di una malattia o della incapacità al lavoro per una durata maggiore di dieci giorni. »

Presidente. L'onorevole Bertesi propone insieme con altri colleghi, la seguente aggiunta all'articolo dopo il primo paragrafo:

« Nel caso di malattia, che abbia una durata inferiore ai dieci giorni, il capo o l'esercente dell'impresa o industria dovrà corrispondere all'operaio danneggiato il salario giornaliero per tutta la durata della malattia. »

L'onorevole Bertesi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Bertesi. L'articolo in discussione stabilisce che l'assicurazione vale soltanto quando le conseguenze dell'infortunio abbiano una durata maggiore di dieci giorni. Quando la durata è minore di dieci giorni, l'operaio non ha diritto ad alcuno indennizzo. Ora, secondo i sottoscrittori dell'emendamento, ciò è ingiusto; e quindi i colleghi miei ed io ci siamo proposti di colmare questa lacuna della legge. Per noi, l'industriale di fronte agli operai